Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati

(dell'11 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

in applicazione della legge organica patriziale del 28 aprile 1992, in particolare dell'art. 112,

decreta:

TITOLO I

Norme generali

Principi della gestione finanziaria e della contabilità

Art. 1 ¹La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.

²La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato.

Art. 2 ...1

Legati e fondi

Art. 3 Il conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura, affidati all'amministrazione dell'Ufficio patriziale, sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

²I legati e i fondi speciali, amministrati dall'Ufficio patriziale, son integrati nel bilancio.

TITOLO II

Tenuta dei conti

Tenuta della contabilità

Art. 4² La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.

²Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei conti da adottare per l'introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per l'adattamento del bilancio.

Registri contabili

- Art. 5 1 patriziati hanno l'obbligo di tenere i seguenti registri contabili:
- a) giornale delle registrazioni;
- b) mastro:
- c) preventivi e consuntivi.

²I due registri, giornale delle registrazioni e mastro, possono essere riuniti in un giornale mastro.

³Il registro dei preventivi e consuntivi può essere tenuto sotto forma di fogli mobili o tramite sistema di elaborazione elettronica dei dati.

Giornale delle registrazioni e mastro

Art. 6 ¹Nel giornale delle registrazioni, rispettivamente nel mastro, si iscrivono in ordine cronologico tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale, bancario o in contanti.

²Il giornale delle registrazioni e il mastro, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Contenuto del giornale delle registrazioni

Art. 7 Le scritturazioni nel giornale delle registrazioni devono portare il numero di riferimento, la data e una breve descrizione dell'operazione.

Documenti giustificativi

Art. 8 I documenti giustificativi sono contrassegnati con un numero di riferimento da riprendere nel giornale delle registrazioni in modo da permettere un facile e rapido controllo.

¹ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

² Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

Contenuto del mastro e del giornale mastro

Art. 9 Il mastro (registro o schedario) si compone di tante partite quanti sono gli articoli del conto preventivo e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

²Il giornale mastro (registro) si compone di tante partite quante sono le categorie del conto di gestione corrente e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

Chiusura dell'esercizio

Art. 10 ¹Alla chiusura dell'esercizio le registrazioni riportate alle partite del mastro, rispettivamente del giornale mastro, sono addizionate.

²I totali delle diverse partite devono corrispondere nel loro complesso al totale delle entrate, rispettivamente delle uscite figuranti nel giornale delle registrazioni.

TITOLO III Riscossioni e pagamenti

Traffico dei pagamenti

Art. 11 Il traffico dei pagamenti va effettuato ordinariamente per mezzo del conto corrente postale o bancario.

²Le riscossioni e i pagamenti eseguiti personalmente a mano ("BREVI MANU"), non sono ammessi, fatta eccezione per le operazioni di piccola cassa; a tal fine l'Ufficio patriziale designa le persone autorizzate a riscuotere e a pagare per conto del patriziato.

Formalità

Art. 12 I pagamenti possono essere effettuati solo in base ad una risoluzione dell'Ufficio patriziale, fatta eccezione per quelli ricorrenti periodicamente.

TITOLO IV Conto preventivo

Art. 13 ...³

A) Conto di gestione corrente

Art. 14 1Nel conto di gestione corrente si iscrivono le previsioni sui ricavi e sulle spese pertinenti all'esercizio.

²In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

B) Conto degli investimenti

Art. 15 Nel conto degli investimenti si iscrivono alle uscite:

- a) le spese per beni non di consumo la cui durata e utilizzo coprono un periodo di più esercizi;
- b) le spese per la creazione di nuovi beni o per il miglioramento qualitativo o quantitativo che va oltre alla ordinaria manutenzione di beni già esistenti.

²Alle entrate i ricavi da alienazioni di beni patriziali, da sussidi, o altri contributi da terzi.

³Nelle contabilità tenute con il sistema della partita semplice vengono inoltre registrate le entrate da prestiti o mutui.

Ammortamenti

Art. 16⁴ 1Al conto di gestione corrente del preventivo, per i patriziati con il sistema di contabilità a partita semplice, deve essere caricato ogni anno un ammortamento minimo del 2,5%, calcolato sul debito consolidato iniziale.

²Per i patriziati con contabilità a partita doppia l'ammortamento si determina sulla base della durata di utilizzo del bene, applicando i tassi indicati ai capoversi 3 e 4.

³I beni amministrativi sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d'ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell'investimento:

maconin a animortamente per categoria, calcolati cai valere iniziale acir					
	Categorie	Tasso	Tasso		
		minimo	massimo		
a)	terreni non edificati (compresi boschi e	0%	1%		
	alpeggi)				

³ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

⁴ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 179.

b)	opere del genio civile	2,5%	3,5%	
c)	costruzioni edili	2,5%	4%	
d)	opere forestali e risanamenti di alpeggi	2%	4%	
e)	mobilio, macchine, veicoli, attrezzature,	10%	50%	
	scorte			
f)	contributi per investimenti	a dipender	dipendenza ell'oggetto finanziato	
		dell'oggett		
g)	prestiti e partecipazioni		se della perdita	
		di valore e	ffettiva	
h)	altre spese d'investimento attivate	sulla base della durata di utilizzo		

⁴I beni patrimoniali sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d'ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell'investimento:

	Categorie	Tasso	Tasso
		minimo	massimo
a)	terreni non edificati	0%	1%
b)	case d'abitazione	1%	2%
c)	edifici commerciali	1%	3%
d)	alberghi e ristoranti	1%	4%
0)	fabbriche, magazzini e stabilimenti	1%	5%
e)	artigianali		
f)	mobilio, macchine, veicoli, attrezzature,	10%	50%
' /	scorte		
۵)	prestiti e partecipazioni	sulla base della perdita	
g)		di valore effettiva	
h)	altre spese d'investimento attivate	sulla base della durata	
h)		di utilizzo	

Spese e ricavi

Art. 17 ¹Le spese e i ricavi del conto preventivo si ripartiscono in categorie e queste in articoli. ²Ogni articolo deve attenersi a un solo oggetto.

Crediti suppletori

Art. 18 ¹I crediti suppletori, votati dal legislativo, dopo l'approvazione del conto preventivo devono essere iscritti nel medesimo.

²La risoluzione del legislativo designerà l'articolo a cui si riferisce il credito suppletorio votato, oppure stabilirà l'iscrizione nel conto preventivo di un nuovo articolo.

TITOLO V Conto consuntivo

A) Conto consuntivo:

allestimento e contenuto

Art. 19 ¹Il conto consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

2 5

³Il conto consuntivo va corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi comprovanti le operazioni eseguite.

B) Principi della competenza

Art. 20 Ill conto di gestione corrente deve contenere:

- a) le entrate e le uscite relative all'esercizio, riscosse, rispettivamente pagate, entro il 31 dicembre;
- b) le entrate accertate o valutate e non ancora riscosse e le uscite accertate o valutate e non ancora pagate al 31 dicembre, relative all'esercizio;
- c) le eventuali maggiori o minori entrate e le eventuali maggiori o minori uscite accertate, di esercizi precedenti.

²Se la contabilità è tenuta a partita semplice, deve risultare anche l'avanzo o il disavanzo generale d'esercizio.

Bilancio patrimoniale

⁵ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

188.120

- Art. 21 ¹Il bilancio patrimoniale deve indicare gli attivi e i passivi del patriziato, quali risultano alla chiusura dell'esercizio.
- ²Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l'eventuale disavanzo riportato.
- ³I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l'eventuale capitale proprio.
- ⁴Il capitale proprio consiste nell'eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni: esso si modifica secondo i risultati d'esercizio.
- ⁵II bilancio illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre.

TITOLO VI Norme finali e transitorie⁶

Abrogazione

Art. 22 È abrogato il Decreto esecutivo concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati del 9 gennaio 1951.

Norma transitoria

Art. 22a⁷ I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita doppia entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

Entrata in vigore

Art. 23 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU 1994, 552.

⁶ Titolo modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

⁷ Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.